



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE CIVILE

RG 112

II. TRIBUNALE DI BENEVENTO

riunito in camera di consiglio, in persona dei Signori Magistrati:

DOTT.SSA GIULIANA GIULIANO

DOTT. LUIGI GALASSO

DOTT.SSA IDA MORETTI

ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE  
GIUDICE REL. EST.  
GIUDICE

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al numero 72012 del R.G.,

TRA

, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso per reclamo, dall'Avv. Francesco CRISCOLI, nel cui studio è eletto domicilio;

**RECLAMANTE**

E

, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'Avv. , nello studio del quale è eletto domicilio;

**RECLAMATO**

avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento, datata al 16.3.2012, nel procedimento n. 1/2009 R.G.A.C.

**MOTIVI**

1. Il diritto alla documentazione, ex art. 119, co. 4, d. lgs. 1°9.1993, n. 385, assume natura sostanziale, non essendo necessariamente collegato ad un processo, ed alla correlativa funzione di strumento probatorio, ben potendo avvalersene il cliente della banca al solo fine di detenere, esaminare e conservare la documentazione medesima

Tale diritto può essere tutelato, processualmente, mediante un'azione di cognizione promossa nelle forme ordinarie, o mediante ricorso da trattarsi col rito sommario di cognizione (art. 702 bis ss. c.p.c.) o, forse, altresì attraverso il procedimento monitorio inteso all'emanazione del decreto ingiuntivo per consegna di cose mobili (art. 633, co. 1, c.p.c.: ove mai la natura di dati informatici di quelli attinenti alle operazioni bancarie non escluda tale ipotesi: nel senso dell'ammissibilità, si veda T. Varese, 2.11.2009).

In via cautelare, non sembra possibile richiedere l'autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c., non sussistendo, anche in caso di ritenenza alla consegna, da parte della banca, una controversia sulla proprietà od il possesso, ma un mero inadempimento dell'obbligo, appunto, di consegnare (sicché taluno ammette il sequestro conservativo, sotto la specie di quello delle «cose a lui [ossia, al debitore] dovute»); neppure appare ammissibile il sequestro probatorio ex art. 670, n. 2, c.p.c., trattandosi di una misura strumentale all'esercizio del diritto processuale alla prova.

In ambo i casi di sequestro, poi, la mera inottemperanza della banca al proprio dovere di consegna non integrerebbe gli estremi dell'opportunità di gestire o custodire, od il rischio di dispersione, alterazione o distruzione dei dati.

Potrebbe, invece, ricorrersi, ove ipotizzabile il pregiudizio imminente ed irreparabile, alla cautela atipica, ex art. 700 c.p.c.: purché, tuttavia, il giudizio di merito verta sulla stessa consegna della documentazione (nel qual caso, peraltro, l'identità di risultato tra cautela e decisione nel giudizio di merito induce alcuni ad escludere l'ammissibilità della prima), dovendosi rispettare il rapporto di strumentalità, seppur oggi attenuata, fra la cautela ed il merito: strumentalità che non è possibile rinvenire allorché la causa di merito abbia ad oggetto solamente il rispettivo dare ed avere pecuniario, previo accertamento della nullità di clausole o dell'inadempimento di obbligazioni (cfr., nello stesso senso, Trib. Napoli, Sez. Dist. Frattamaggiore, ord. 6.4.2010 nella causa n. 758/S/2009 R.G.A.C.).

Log. un fog 7

*[Handwritten signature]*

2

Nella specie, la domanda cautelare proposta è esplicitamente di sequestro giudiziario probatorio, e quella di merito non comprende la condanna alla consegna della documentazione: sicché mai potrebbe emettersi un provvedimento ex art. 700 c.p.c.

2. Si aggiunga che la concessione della misura comporterebbe l'aggiramento del divieto di esecuzione coattiva dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (la cui violazione, peraltro, non rimane priva di alcuna conseguenza, potendo comportare che il Giudice desuma argomento di prova dal contegno omissivo o, addirittura, di diniego, ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.): misura, quest'ultima, meramente processuale e con finalità esclusivamente istruttorie, che non può essere identificata col diritto sostanziale ex art. 119 T.U.B.

3. Si osservi, in conclusione, *ad colorandum*, che il correntista avrebbe potuto evitare, senza alcuna lesione del proprio diritto di difesa, di aprire il presente contenzioso sulla esibizione della documentazione, sol che avesse esercitato il proprio potere di acquisire la medesima prima dell'introduzione del giudizio.

4. Le spese verranno decise col merito, trattandosi di procedimento *litis pendente*.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE**


ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

1. accoglie il reclamo, per l'effetto dichiarando inammissibile la domanda cautelare proposta, e revocando l'ordinanza del Tribunale di Benevento, datata al 16.3.2012, nel procedimento n. /2009 R.G.A.C.;
2. spese col merito.

Si comunichi alle parti.

Benevento, deciso nella camera di consiglio del 17.7.2012

IL GIUDICE RELATORE  
DOTT. LUIGI GALASSO



IL PRESIDENTE  
DOTT.SSA GIULIANA GIULIANO



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 08 LUG. 2012

IL CANCELLIERE  
AREA C  
Lucio Tassella

